

Serie Ordinaria n. 24 - Martedì 11 giugno 2024

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 3 giugno 2024 - n. XII/2470**Approvazione dello schema di addendum all'Accordo approvato con d.g.r. XII/741 del 24 luglio 2023 per la definizione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale relative alla concessione «Ripalta stoccaggio»**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 26 aprile 1974, n. 170, recante disciplina dello stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi, nonché le successive modifiche e integrazioni con particolare riferimento a quelle introdotte dal decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante norme per il riordino del settore energetico, nonché di delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia ed in particolare l'articolo 1, comma 8, lettera b), punto 3) che attribuisce allo Stato le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento e l'articolo 1, comma 5, che conferisce alle Regioni il diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 gennaio 2011, «Modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo e relativo disciplinare tipo»;

Visto il decreto direttoriale 4 febbraio 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico «Procedure operative di attuazione del decreto 21 gennaio 2011 e modalità di svolgimento delle attività di stoccaggio e di controllo, ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del decreto 21 gennaio 2011»;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2015, n. 43 che, all'articolo 1, comma 7, prevede la stipula di apposite convenzioni con i soggetti proponenti, utili ad individuare misure di compensazione e riequilibrio ambientale destinando, come previsto al comma 8 della stessa, gli introiti da ciò derivanti ad interventi di natura e qualificazione ambientale;

Richiamata la delibera 20 giugno 2016, n. X/5328 «Determinazioni in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di attività estrattive di idrocarburi liquidi e gassosi e di attività di stoccaggio nel sottosuolo di gas naturale. Aggiornamento della deliberazione VIII/11005 del 13 gennaio 2010»;

Richiamata la delibera 24 luglio 2023 n. XII/741- Approvazione dello Schema di Accordo tra la Regione Lombardia e Stogit s.p.a. per la definizione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale relative alla concessione «Ripalta stoccaggio» - «Progetto di ampliamento della capacità di stoccaggio del giacimento di Ripalta da realizzarsi mediante incremento della pressione di esercizio fino a valori massimi pari al 110% della pressione statica di fondo originaria e ripristino e incremento della capacità erogativa di punta nominale operativa di impianto a 35 MSm3/g mediante la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento, la perforazione di quattro nuovi pozzi e la realizzazione di interventi strutturali a questa funzionali» in attuazione della d.g.r.n. 5328 del 20 giugno 2016 (art. 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239 «Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia»);

Dato atto che con la sottoscrizione tra le parti (Regione Lombardia, Stogit s.p.a e la Provincia di Cremona) in data 25 luglio 2023 dell'accordo di cui al punto precedente Stogit s.p.a. si è impegnata, per i progetti congiuntamente denominati «Progetti Ripalta Stoccaggio» (progetto di incremento della capacità operativa e progetto di sovrappressione):

1. a riconoscere ai sensi dell'articolo 3 comma 3:
 - a) alla Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della L. n. 239/2004 e della d.g.r. 5328/2016:
 - (i) un importo di 940.000 euro (novecentoquarantamila/00 euro), corrispondente al 20% del 2% del costo dell'investimento sostenuto per i «Progetti Ripalta Stoccaggio»; e
 - (ii) un importo di euro 1.880.000 (unmilioneottocentotantamila/00 euro) corrispondente al 40% del 2% del costo dell'investimento sostenuto per i «Progetti Ripalta Stoccaggio» quale quota destinata ai Comuni interessati dalla concessione di «Ripalta stoccaggio» esclusi i Comuni di cui al successivo punto b);
 - b) alla Provincia di Cremona, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della L. n. 239/2004 e in attuazione a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa del 2013 un importo complessivo

pari ad euro 2.900.000 (duemilioninovecentomila/00) quale quota destinata ai Comuni Sede di Stabilimento individuati dal Protocollo d'Intesa con riferimento alla concessione di «Ripalta stoccaggio»;

2. ad erogare, ai sensi dell'articolo 3 comma 7, gli importi di cui al punto precedente entro 60 giorni dall'autorizzazione ministeriale per l'esercizio definitivo dei Progetti Ripalta Stoccaggio;

Considerato che, la delibera n. XII/741/2023 prende atto e dà seguito al protocollo di intesa del 10 aprile 2013 sottoscritto tra Stogit s.p.a., la provincia di Cremona e i comuni territorialmente interessati dalle opere connesse (in seguito «Comuni/Comune Sede di Stabilimento») ai «progetti di ampliamento della capacità di stoccaggio» nell'ambito delle concessioni di stoccaggio denominate «Sergnano stoccaggio» e «Ripalta stoccaggio», con il quale è stata concordata la necessità di proporre a Stogit s.p.a. la stipula di un accordo che consenta il finanziamento di interventi di compensazione e riequilibrio ambientale da realizzarsi nei territori interessati dai progetti predetti;

Preso atto che nel richiamato Protocollo d'Intesa del 10 aprile 2013 si stabilisce, con riferimento ai Progetti Ripalta, che le misure di compensazione e riequilibrio ambientale debbono essere corrisposte secondo le seguenti condizioni e tempistiche: (i) «per il 60% all'avvenuto ottenimento dell'ultima autorizzazione ministeriale per l'esercizio definitivo in sovrappressione»; (ii) «per il 20% all'avvenuto ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie per l'inizio dei lavori del potenziamento del nuovo impianto di trattamento»; (iii) «per il 20% all'avvenuto ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie per la perforazione dei nuovi pozzi»;

Considerato che:

- a) in data 31 luglio 2023, con propria d.g.r.n. XII/813, la Regione ha rilasciato l'Intesa ai fini dell'emissione del decreto ministeriale di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio del Progetto Sovrappressione e del Decreto ministeriale di autorizzazione del Progetto Impianto di Trattamento e Nuovi Pozzi;
- b) con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 19 settembre 2023 è stata rilasciata l'autorizzazione per il Progetto Sovrappressione e l'esercizio dell'impianto in sovrappressione è stato avviato definitivamente;
- c) con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 febbraio 2024 è stata rilasciata l'autorizzazione per la realizzazione del Progetto Impianto di Trattamento e Nuovi Pozzi;

Valutato opportuno, in considerazione del presupposto che il giacimento in parola, a seguito dell'autorizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 19 settembre 2023, viene esercito in sovrappressione, aggiornare le condizioni di erogazione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale previste dalla d.g.r.n. XII/741/2023, in coerenza anche con quanto previsto nel sopra citato Protocollo d'Intesa del 2013, e che, pertanto, le parti procedano di intesa tra loro alla modifica dell'articolo 3 comma 7 dell'Accordo già sottoscritto in data 25 luglio 2023;

Ritenuto, per quanto sopra riportato, di approvare lo schema di Addendum all'Accordo già deliberato con d.g.r. n. XII/741/2023 e sottoscritto in data 25 luglio 2023, all'uopo predisposto e allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il decreto del Presidente della Provincia di Cremona n. 76/2024 del 29 maggio 2024 con il quale si approva lo schema di Addendum di cui alla presente deliberazione;

VISTA, altresì, la nota della società STOGIT s.p.a. del 29 maggio 2024 (in atti regionali al n. T1.2024.57946) con la quale condividono i contenuti dell'Addendum di cui alla presente deliberazione, ai fini della sua approvazione e sottoscrizione tra le parti.

Stabilito che per quanto non espressamente previsto nello schema di Addendum allegato alla presente deliberazione, rimanga valido quanto sottoscritto tra le parti in data 25 luglio 2023 in merito all'Accordo approvato con d.g.r. n. XII/741/2023;

Preso atto che gli introiti derivanti dalla sottoscrizione del suddetto Accordo tra Regione Lombardia e Stogit s.p.a., per l'annualità 2024 saranno introitati sui capitoli di entrata vincolata cap. 14360 e cap. 14362 e stanziati sui capitoli di spesa cap. 14361 e cap. 14363;

Stabilito che alla sottoscrizione dell'Accordo provvederà l'Assessore all'Ambiente e Clima, Giorgio Maione;

Ritenuto di demandare al Direttore Generale della Direzione Ambiente e Clima l'adozione degli atti necessari al perfezionamento ed all'attuazione del presente Accordo;

Preso atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 23, 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Ritenuto di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

Richiamato altresì l'Obiettivo Strategico 5.1.2 «Incentivare l'efficiamento energetico e promuovere la diversificazione delle fonti energetiche» del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale con d.c.r. n. XII/42 del 20 giugno 2023;

Vista la l.r. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

All'unanimità dei voti, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Addendum all'Accordo sottoscritto tra Regione Lombardia, Provincia di Cremona e Stogit s.p.a. in data 25 luglio 2023 ed approvato con d.g.r. n. XII/741/2023, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, avente ad oggetto «Progetto di ampliamento della capacità di stoccaggio del giacimento di Ripalta da realizzarsi mediante incremento della pressione di esercizio fino a valori massimi pari al 110% della pressione statica di fondo originaria e ripristino e incremento della capacità erogativa di punta nominale operativa di impianto a 35 msm³/g mediante la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento, la perforazione di quattro nuovi pozzi e la realizzazione di interventi strutturali a questa funzionali»;

2. di stabilire che alla sottoscrizione dell'Addendum, di cui al punto 1, provvederà l'Assessore all'Ambiente e Clima, Giorgio Maione;

3. di demandare al Direttore Generale della Direzione Ambiente e Clima l'adozione degli atti necessari al perfezionamento ed all'attuazione del suddetto Accordo;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente, in attuazione dell'art. 23, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Riccardo Perini

— • —

PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA CAPACITÀ DI STOCCAGGIO DEL GIACIMENTO DI RIPALTA DA REALIZZARSI MEDIANTE INCREMENTO DELLA PRESSIONE DI ESERCIZIO FINO A VALORI MASSIMI PARI AL 110% DELLA PRESSIONE STATICA DI FONDO ORIGINARIA E RIPRISTINO E INCREMENTO DELLA CAPACITÀ EROGATIVA DI PUNTA NOMINALE OPERATIVA DI IMPIANTO A 35 MSm³/g MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO, LA PERFORAZIONE DI QUATTRO NUOVI POZZI E LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI STRUTTURALI A QUESTA FUNZIONALI

**ADDENDUM PER LA MODIFICA
DELL'ARTICOLO 3, COMMA 7,
DELL'ACCORDO
SOTTOSCRITTO**

TRA

Regione Lombardia, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, Codice Fiscale 80050050154 rappresentata da avv. Giorgio Maione, nella sua qualità di Assessore all'Ambiente e Clima come da D.G.P.R. n. 1 del 15.03.2023

E

Provincia di Cremona, con sede in Cremona, Corso Vittorio Emanuele II, 17, Codice Fiscale 80002130195, in persona del dott. Paolo Mirko Signoroni, nella sua qualità di Presidente come da Verbale di proclamazione del 23 novembre 2019, Protocollo n. 2019/82.574

E

Stocaggi Gas Italia S.p.A. (di seguito **Stogit SpA**), con sede in San Donato Milanese (Mi), Piazza Santa Barbara, 7, Registro delle imprese Milano, Codice Fiscale 13271380159, Partita IVA 13271380159, R.E.A. Milano n. 1633445, rappresentata da ing. Massimiliano Erario, nella sua qualità di Amministratore delegato,

(tutte congiuntamente "**Parti**").

Premesso che

- a) gli stocaggi di gas rivestono *ex lege* carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale ex art. 37, comma 1 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con legge n. 164 dell'11 novembre 2014. A tali opere è riconosciuta inoltre la pubblica utilità, nonché l'indifferibilità e l'urgenza ai sensi del decreto del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;
- b) nell'ambito della concessione "Ripalta stoccaggio", Stogit SpA ha presentato istanza di autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio dei progetti di potenziamento denominati "ampliamento della capacità di stoccaggio del giacimento da realizzarsi mediante l'incremento della pressione di esercizio fino a valori massimi pari al 110% della pressione statica di fondo originaria (in seguito "**Progetto Sovrappressione**") e ripristino e incremento della capacità erogativa di punta nominale operativa di impianto a 35 MSm³/g mediante la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento, la perforazione di quattro nuovi pozzi e la realizzazione di interventi strutturali a questa funzionali (di seguito "**Progetto Impianto di Trattamento e Nuovi Pozzi**") riferiti al campo di stoccaggio di Ripalta Cremasca - CR (di seguito il Progetto Sovrappressione e il Progetto Impianto di Trattamento e Nuovi Pozzi congiuntamente definiti "**Progetti Ripalta Stoccaggio**");

- c) in data 25.07.2023 le Parti hanno sottoscritto un accordo volto a regolare il riconoscimento degli importi dovuti a titolo di misure di compensazione e riequilibrio ambientale, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della L. n. 239/2004 e della DGR Lombardia n. 5328/2016, richiamando il Protocollo d'Intesa del 10 aprile 2013, nell'ambito dei procedimenti volti al rilascio dell'Intesa Stato-Regione in relazione ai Progetti Ripalta Stoccaggio ("**Accordo**");
- d) nel richiamato Protocollo d'Intesa del 10 aprile 2013 si stabilisce, con riferimento ai Progetti Ripalta Stoccaggio, che le misure di compensazione e riequilibrio ambientale debbano essere corrisposte secondo le seguenti condizioni e tempistiche: (i) "*per il 60% all'avvenuto ottenimento dell'ultima autorizzazione ministeriale per l'esercizio definitivo in sovrappressione*"; (ii) "*per il 20% all'avvenuto ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie per l'inizio dei lavori del potenziamento del nuovo impianto di trattamento*"; (iii) "*per il 20% all'avvenuto ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie per la perforazione dei nuovi pozzi*";
- e) lo schema dell'Accordo è stato approvato con DGR Lombardia n. XII/741 del 24.07.2023;
- f) l'art. 3, co. 3 dell'Accordo prevede che:
- "Stogit SpA, a titolo di misure di compensazione e riequilibrio ambientale, si impegna a riconoscere, a pena di risoluzione del presente Accordo ai sensi dell'articolo 1456 c.c.:*
- a) *alla Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della L. n. 239/2004 e della DGR 5328/2016:*
- (i) un importo di 940.000 euro (novecentoquarantamila/00 euro), corrispondente al 20% del 2% del costo dell'investimento sostenuto per i Progetti Ripalta Stoccaggio; e*
- (ii) un importo di euro 1.880.000 (unmilioneottocentoottantamila/00 euro) corrispondente al 40% del 2% del costo dell'investimento sostenuto per i Progetti Ripalta Stoccaggio quale quota destinata ai Comuni interessati dalla concessione di "Ripalta stoccaggio" esclusi i Comuni di cui al successivo punto b);*
- b) *alla Provincia di Cremona, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della L. n. 239/2004 e in attuazione a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa del 2013 un importo complessivo pari ad euro 2.900.000 (duemilioninovecentomila/00) quale quota destinata ai Comuni Sede di Stabilimento individuati dal Protocollo d'Intesa con riferimento alla concessione di "Ripalta stoccaggio";*
- g) l'art. 3, co. 7 dell'Accordo prevede che: "*L'erogazione degli importi di cui al precedente punto 3) da parte di Stogit SpA dovrà essere effettuata entro 60 giorni dall'autorizzazione ministeriale per l'esercizio definitivo dei Progetti Ripalta Stoccaggio*";

CONSIDERATO CHE

- h) in data 31.07.2023, con propria DGR n. XII/813, la Regione ha rilasciato l'Intesa ai fini dell'emissione del Decreto ministeriale di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio del Progetto Sovrappressione e del Decreto ministeriale di autorizzazione del Progetto Impianto di Trattamento e Nuovi Pozzi;
- i) con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 19.09.2023 è stata rilasciata l'autorizzazione per il Progetto Sovrappressione e l'esercizio dell'impianto in sovrappressione è stato avviato definitivamente;
- j) con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21.02.2024 è stata rilasciata l'autorizzazione per la realizzazione del Progetto Impianto di Trattamento e Nuovi Pozzi;

DATO ATTO CHE

- k) Stogit S.p.A. ha già corrisposto alla Provincia di Cremona, per l'attuazione del Progetto Sovrappressione, la somma di euro [1.740.000,00], corrispondente al 60% delle compensazioni previste dal Protocollo d'Intesa del 10 aprile 2013 di cui al precedente punto d);

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti, come sopra rappresentate, con il presente addendum all'Accordo ("**Addendum**") convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Addendum.

Art. 2

Le Parti convengono di sostituire il comma 7 dell'art. 3 dell'Accordo con la seguente disposizione:

"L'erogazione degli importi di cui all'art. 3, co. 3 dell'Accordo da parte di Stogit SpA dovrà essere effettuata con le seguenti modalità e tempistiche:

- 1) con riferimento al **Progetto Sovrappressione**, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Addendum, Stogit SpA si impegna a corrispondere:
 - alla Regione Lombardia l'importo di Euro 564.000,00, corrispondente al 60% dell'importo stabilito all'art. 3, co. 3, lett. a), (i) dell'Accordo (Euro 940.000,00);
 - alla Regione Lombardia l'importo di Euro 1.128.000,00, corrispondente al 60% dell'importo stabilito dall'art. 3, co. 3, lett. a), (ii) dell'Accordo (Euro 1.880.000,00);
- 2) con riferimento al Progetto Impianto di trattamento e Nuovi Pozzi, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Addendum, Stogit SpA si impegna a corrispondere:
 - alla Regione Lombardia l'importo di Euro 188.000,00, corrispondente al 20% dell'importo stabilito all'art. 3, co. 3, lett. a), (i) dell'Accordo (Euro 940.000,00);
 - alla Regione Lombardia l'importo di Euro 376.000,00, corrispondente al 20% dell'importo stabilito dall'art. 3, co. 3, lett. a), (ii) dell'Accordo (Euro 1.880.000,00);
 - alla Provincia di Cremona l'importo di Euro 580.000, corrispondente al 20% dell'importo stabilito all'art. 3, co. 3, lett. b) dell'Accordo (Euro 2.900.000,00);
- 3) con riferimento al Progetto Impianto di Trattamento e Nuovi Pozzi, entro 60 giorni dal rilascio

dell’Autorizzazione ministeriale per l’esercizio definitivo degli stessi, Stogit SpA si impegna a corrispondere:

- alla Regione Lombardia l’importo di Euro 188.000,00, corrispondente al 20% dell’importo stabilito all’art. 3, co. 3, lett. a), (i) dell’Accordo (Euro 940.000,00);
- alla Regione Lombardia l’importo di Euro 376.000,00, corrispondente al 20% dell’importo stabilito dall’art. 3, co. 3, lett. a), (ii) dell’Accordo (Euro 1.880.000,00);
- alla Provincia di Cremona l’importo di Euro 580.000, corrispondente al 20% dell’importo stabilito all’art. 3, co. 3, lett. b) dell’Accordo (Euro 2.900.000,00)”.

Art. 3

Le Parti convengono che restano pienamente valide e vincolanti tutte le altre previsioni dell’Accordo.

.....li

Regione Lombardia
Stogit S.p.A.
Provincia di Cremona